

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE III PENALE**

**Sentenza 17 aprile - 8 luglio 2019, n. 29510**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. GALTERIO Donatella - rel. Consigliere -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni Filippo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

C.G., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza in data 12.10.2017 della Corte di Appello di Brescia;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GALTERIO Donatella;

uditio il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa BARBERINI Roberta Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditio il difensore, avv. DE STEFANO Roberto, in sostituzione dell'avv. BOSIO Enzo, che si è riportato ai motivi del ricorso.

## **Svolgimento del processo**

1. Con sentenza in data 12.10.2017 la Corte di Appello di Brescia ha confermato la penale responsabilità di C.G. per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. per aver detenuto all'interno di gabbie numerosi uccelli quali quattro pepole, sette fringuelli, un frosone e tre tordi, alcuni dei quali utilizzati quali richiami vivi per la caccia non autorizzati, in assenza di adeguata gestione e di cure sanitarie presentando gravi lesioni di origine traumatica alle penne principali in forma di abrasioni, erosioni e fratture, nonché la pena inflittagli dal Tribunale pari a tre mesi di reclusione con il beneficio della sospensione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato ascrittigli, nonché l'erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 544 ter in luogo della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 722 c.p., comma 2. Contesta in primo luogo la ritenuta inattendibilità della perizia di parte per mancata visione diretta degli uccelli precisando l'impossibilità di operare diversamente per essere stati gli animali non più nella disponibilità dell'imputato, ma affidati in custodia giudiziale e da qui liberati e deduce in ogni caso che dalla visione delle fotografie e dalla lettura della denuncia, ovverosia dagli stessi elementi a disposizione dei giudici, il consulente aveva potuto verificare che la situazione descritta in relazione al piumaggio, ovverosia le contestate abrasioni erosioni e fratture, era riconducibile alla detenzione dei volatili in gabbia in cui il contatto con le sbarre determinava normalmente tali conseguenze e che costituiva pratica in uso per gli uccelli domestici tenuti in voliere la troncatura della parte distale delle piume remiganti, senza che in ogni caso nessuna delle riportate lesioni avesse carattere permanente, né che la troncatura delle penne potesse aver causato agli animali alcuna percezione di dolore, a meno che non fosse stata attuata con la loro rimozione dal follicolo, caratteristiche queste che escludevano alla radice la configurabilità del reato di maltrattamento di animali, ravvisabile solo in presenza di un'apprezzabile diminuzione dell'originaria integrità degli esemplari di cui all'imputazione. Censura pertanto l'affermazione della Corte di Appello, configurante un evidente travisamento della prova, secondo cui le ali a differenza delle piume non ricrescono, sostenendo che le ali altro non sono che la parte distale dei remiganti ovverosia corrispondendo agli arti anteriori degli altri vertebrati, nei volatili coperte di penne remiganti che, a loro volta, costituiscono il piano di sostentamento per il volo: d'altra parte dalle fotografie in atti, in ciò sostanziandosi il nucleo essenziale della dogianza difensiva, sono visibili solo uccelli con le estremità delle penne tagliate senza alcuna traccia di troncature traumatiche dell'arto. Contesta in ogni caso l'inversione dell'onere della prova

basandosi l'ipotesi accusatoria sulle solo fotografie degli uccelli, costringendo la difesa a munirsi di una consulenza veterinaria, unico elemento scientificamente valido portato al processo.

2.2. Con il secondo motivo deduce che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato ai sensi dell'art. 727 c.p. tale essendo la norma applicabile allorquando gli animali vengano detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura provocandogli gravi sofferenze, non sussistendo lesioni talmente gravi da integrare la fattispecie delittuosa del maltrattamento di animali.

2.3. Con il terzo motivo contesta in relazione al vizio motivazionale, la grave illogicità della parte iniziale della motivazione della sentenza di appello in cui si afferma l'infondatezza delle doglianze difensive in ordine all'indeterminatezza del capo di imputazione, senza che, invece, nei motivi di appello fosse stata mai articolata alcuna censura sul punto.

### **Motivi della decisione**

1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro inscindibilmente connessi attenendo entrambi alla configurabilità del reato di maltrattamento di animali, non possono ritenersi fondati.

Mentre nessuna inversione dell'onere probatorio risulta aver caratterizzato il procedimento in esame basandosi la tesi accusatoria sul verbale della Guardia Forestale e sulle fotografie dei volatili ad esso allegate nelle quali figurano ritratti gli uccelli con plurime e diversificate lesioni delle penne atte al volo, rientrando nella strategia difensiva la scelta di ricorrere ad una consulenza di parte, deve ciò nondimeno rilevarsi come le censure svolte dal ricorrente non colgano nel segno posto che l'antigiuridicità della condotta si incentra sul fatto che agli uccelli fossero state provocate lesioni alle penne principali risultate nei diversi casi abrase o necrotizzate o fratturate e comunque recise al fine di privarli senza necessità della capacità di volare. Al di là dell'ipotesi meramente congetturale, e rimasta comunque indimostrata, che i volatili potessero essersi provocati da sé le suddette lesioni sbattendo le ali contro le sbarre della gabbia in cui erano rinchiusi, risulta accertato sia l'avvenuto perfezionamento del reato per essere stati gli uccelli rinvenuti dalla Guardia Forestale in tali condizioni, sia la sua ascrivibilità al prevenuto che era colui che li deteneva in tale stato all'interno del capanno da caccia in uso al medesimo, essendo perciò il riferimento alla detenzione valorizzato all'esclusivo fine di dimostrare la riconducibilità dell'azione a quest'ultimo. La condotta tipica integrante il reato di cui all'art. 544 ter c.p. è costituita, invero, non già dalla detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, azione questa configurante la diversa ipotesi contravvenzionale sanzionata dall'art. 727 c.p., bensì nel loro consapevole e volontario maltrattamento, estrinsecantesi alternativamente o in

lesioni loro provocate per crudeltà o comunque senza necessità, o nella sottoposizione a sevizie o a comportamenti o lavori incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie.

Va al riguardo chiarito che l'art. 544 ter c.p., introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, costituisce, al pari delle altre tre disposizioni codificate dalla novella che compongono il titolo 9 bis del libro secondo del codice penale, una norma profondamente innovativa rispetto al preesistente sistema, indotta dalla necessità di adeguare la disciplina penale alla mutata sensibilità sociale nei confronti del mondo animale. Nell'acquisita consapevolezza della natura di esseri viventi degli animali in grado di percepire sofferenze non soltanto di natura fisica, ma altresì di quelle che incidono sulla loro psiche essendo anch'essi passibili di tali menomazioni, il legislatore è intervenuto sull'impianto codicistico ampliando la sfera di tutela, precedentemente circoscritta all'art. 727 c.p. che già considerava penalmente rilevanti le condotte che "quantunque non accompagnate dalla volontà d'infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore" da parte di chi abbandona gli animali o li tiene in condizioni incompatibili con la loro natura, ai comportamenti connotati da maggiore gravità, in quanto dolosi, nei confronti degli animali anche a prescindere dal rapporto di detenzione da parte dell'agente e dunque in un'ottica di ben più ampio respiro rispetto a quella costituente il presupposto applicativo della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p.. D'altra parte che le due norme, seppur accomunate dall'oggetto della tutela costituito dal sentimento di pietà nei confronti degli animali promuovendo l'educazione civile dei consociati, abbiano ambiti applicativi diversi è stato già affermato da questa Corte che ha avuto modo di stigmatizzare che, mentre "la fattispecie delittuosa punisce chi "cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità, la fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze", senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili" (Sez. 3, n. 10163 del 03/10/2017 - dep. 06/03/2018, Rondot e altri, Rv. 2726210).

Ciò posto, quand'anche le penne non fossero state asportate agli uccelli dal follicolo, ipotesi questa che secondo l'apodittica affermazione della difesa sarebbe l'unica a provocare ad essi dolore, certo è che le penne timoniere e remiganti si presentavano al momento dell'ispezione della Guardia Forestale recise o mancanti, fatto questo che attesa la peculiare conformazione degli arti dei volatili nei quali il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi,

costituisce parte non solo integrante ma altresì funzionale fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo (penne remiganti), nonchè il controllo e la regolazione del volo stesso (penne timoniere) configura a tutti gli effetti una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. Nè vale obiettare, come fa la difesa, che le penne ricrescono e ciò non solo perchè la lesione non necessariamente deve essere cronica, ma perchè, a differenza del naturale periodico ricambio del piumaggio, nella specie gli uccelli presentavano, come evidenzia il capo di imputazione, nella parte corrispondente alle penne remiganti e timoniere, contestualmente per entrambe le tipologie, abrasioni, erosioni e fratture tutte di origine traumatica, se non addirittura ulcerazioni necrotiche, chiaro indice della innaturale ed irrispettosa operazione di asporto eseguita sugli animali senza che ne ricorresse la necessità.

2. Il terzo motivo è inammissibile. Quand'anche nei motivi di appello non si facesse riferimento al capo di imputazione, circostanza comunque smentita dalla riproduzione dei motivi nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, le argomentazioni svolte al riguardo dalla Corte di Brescia si risolverebbero al più in un obiter dictum, senza perciò intaccare i restanti passaggi motivazionali della decisione, con conseguente carenza di interesse del ricorrente all'impugnativa svolta sul punto.

Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

**Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.**

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019.